



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, DALL'ALTRA, FATTO AD HANOI IL 30 GIUGNO 2019

Art. 3.27

Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica alle controversie tra un ricorrente di una parte, da un lato, e l'altra parte, dall'altro, relative a qualsiasi misura¹ che si presume costituisca una violazione delle disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti) e causi danni o perdite al ricorrente o, qualora la domanda sia presentata per conto di una società stabilita in loco di proprietà del ricorrente o da questi controllata, alla società stabilita in loco. _____ 1 Si precisa che il termine "misura" può comprendere anche le omissioni.

2. Si precisa che un ricorrente non presenta una domanda a norma della presente sezione se il proprio investimento è stato effettuato mediante inganno, occultamento, corruzione o comportamenti che costituiscono uno sviamento di procedura. 3. Il tribunale e il tribunale d'appello istituiti, rispettivamente, a norma degli articoli 3.38 (Tribunale) e 3.39 (Tribunale d'appello) non possono decidere su domande che esulano dall'ambito di applicazione del presente articolo. 4. Una domanda relativa alla ristrutturazione del debito di una parte è trattata conformemente alla presente sezione e all'allegato 5 (Debito pubblico).

Versione in vigore dal 30 agosto 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

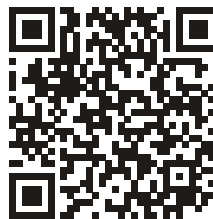
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019
Estremi	Legge 31 luglio 2023, n. 117
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-117-2023/art-3.27>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it